

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 28.03.2008

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI**

Indice

Art. 1 - Principi generali	2
Art. 3 - Competenza	2
Art. 4 - Attivazione del procedimento	2
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del Servizio	2
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	3
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.....	3
Art. 8 - Perfezionamento della definizione.....	4
Art. 9 - Sanzioni.....	4
Art. 10 - Effetti della definizione	4
Art. 11 - Decorrenza e validità	5

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Marano , sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introduce, nel proprio ordinamento l'istituto di accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più attiva collaborazione, al fine di ridurre il contenzioso.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio e non si estende agli avvisi di liquidazione.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di valutazione, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Il Servizio Tributi, per aderire all'accertamento con adesione, deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione del contribuente è il Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 4 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura del Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del Servizio

1. Il Servizio Tributi in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un dimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
4. Entro 15 giorni della ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio formula l'invito a comparire, mediante raccomandata con A.R..
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Nel caso in cui il contribuente presenti un'istanza di accertamento con adesione per avvisi che non rientrano nel campo applicativo dell'istituto, in base a quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 2, il Comune provvede a notificare atto di rigetto dell'istanza.
8. Nel caso in cui l'istanza risulti infondata o comunque si basi su elementi che non permettano la definizione della controversia, il Comune provvede a notificare atto di rigetto dell'istanza.
9. In caso di rigetto dell'istanza, i termini previsti dal precedente comma 3 riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dell'atto di rigetto da parte del contribuente.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Servizio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio Tributi.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme concordate fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi di accertamento con adesione fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidjussoria o fidejussione bancaria redatte su modelli predisposti dal Comune. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Servizio Tributi, la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Servizio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.

Art. 9 - Sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni, per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 10 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Servizio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Servizio Tributi di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento.

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.